**SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO**

Tra l’Ospedale/l’Istituto..................., con sede legale in..............., C.F. n. ................, P.I. n. ............., rappresentato da ...................., (d’ora innanzi denominata «Parte committente»)

e

L’Università degli studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Enrico Decleva, operante ai fini del presente atto tramite il Centro di Ricerca “Lino Rossi”, con sede a Milano, in via della Commenda 19 (d’ora innanzi denominata «Università - /Centro»)

(l’Università e Parte Committente, ciascuno di seguito singolarmente definito anche “Parte” e, congiuntamente, “Parti”)

**premesso**

- che la Legge n° 31 del 2 febbraio 2006 “Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto” stabilisce che tutti i lattanti deceduti improvvisamente, senza causa apparente, entro un anno di vita e i feti deceduti senza causa apparente dopo la 25a settimana di gestazione debbano essere sottoposti a riscontro diagnostico;

- che  il Ministero della Salute ha riconosciuto il Centro “Lino Rossi” dell’Università degli Studi di Milano quale Centro di riferimento nazionale per l’applicazione della Legge stessa, in sostituzione dell’Istituto di Anatomia Patologica (citato negli art. 1 e 3) ora disattivato;

**con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue**

**Articolo 1 - *Oggetto del contratto***

Parte committente affida al Centro “Lino Rossi”, che accetta, l’esecuzione della attività concernente l’indagine anatomopatologica relativa a un caso di morte improvvisa neonatale, secondo il protocollo diagnostico previsto dalla Legge 31/2006 e reperibile sul sito https://www.centrolinorossi.it/protocollo-diagnostico

**Articolo 2 – *Risultati delle attività***

Il programma delle attività, concordato tra le Parti, è articolato in una serie di attività descritte nell’Allegato tecnico.

Il caso inviato sarà sottoposto ad indagine istologica, istochimica e immunoistochimica secondo il protocollo tecnico previsto dalla Legge 31/2006 al fine di individuare possibili alterazioni di sviluppo in particolare del sistema nervoso autonomo.

I risultati di tali attività saranno trasferiti alla Parte committente nella seguente modalità:

“Relazione finale con allegata documentazione iconografica”

Detti risultati saranno di proprietà della Parte committente.

**Articolo 3 - *Responsabile delle attività***

L’Università designa il Dott/ Prof. …………..., Responsabile del Centro, quale responsabile scientifico delle attività.

 Parte committente designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione del programma il Sig./Dott. .......

 L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico della ricerca da parte dell’Università dovrà essere approvata da Parte committente; la sostituzione del responsabile/referente di Parte committente potrà avvenire su designazione della stessa Parte committente da comunicare all’Università per iscritto.

**Articolo 4 - *Corrispettivo***

Parte committente si impegna a versare all’Università, fermo restando quanto previsto al successivo art.9, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto la somma di € 1.300, + IVA per ogni caso da sottoporre ad indagine anatomopatologica presso il Centro “Lino Rossi”.

**Articolo 5 - *Modalità di pagamento***

Parte committente corrisponderà la somma di cui al precedente art.4 con le seguenti modalità:

- .............

- .............

- .............

**Articolo 6 - *Durata del contratto***

 Il presente contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione da parte di Università e Parte committente e terminerà in data ........./*(oppure)* e avrà la durata di -------, con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto, approvato dai competenti organi delle Parti, da proporre con anticipo di almeno 3 mesi.

**Articolo 7 – *Segretezza***

L’Università, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati da Parte committente, in virtù del presente contratto.

**Articolo 8 - *Utilizzazione e pubblicazione dei risultati***

Parte committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le Parti, è escluso l’utilizzo diretto del nome e/o del logo dell’Università per scopi pubblicitari.

 L’Università, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare , detti risultati. per scopi di ricerca e di didattica.

Essa non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta di Parte committente.

**Articolo 9 - *Recesso unilaterale dal contratto***

Parte committente e Università possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno ----- (*indicare un congruo termine*).

 In caso di recesso a norma del comma precedente Parte committente corrisponderà all’Università l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso. (*Sarebbe opportuno concordare con il contraente una clausola che, in conformità a quanto disposto dall’art.1671 del codice civile in materia di appalto, in caso di recesso di Parte committente, preveda la corresponsione all’Università di un’ulteriore somma quale indennizzo per il recesso, somma che può anche essere predeterminata forfettariamente in una percentuale del corrispettivo complessivo previsto dal contratto per la ricerca*).

**Articolo 10 - *Trattamento dei dati personali***

L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.

**Articolo 11 - *Controversie***

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto.

 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art.806 e ss. del codice di procedura civile. L’arbitrato avrà sede a Milano.

 Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le Parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Milano.

**Articolo 12 - *Registrazione e spese***

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n. 131/86.

 Le spese inerenti al presente contratto sono a carico di Parte committente.

PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO PER PARTE COMMITTENTE

 IL RETTORE

 (--------------------------) (--------------------------)

data: data: